

Pubblicato il 13/07/2023

N. 05318/2023 REG.PROV.PRES.
N. 03180/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Mariani in Roma, via Nizza, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del verbale della commissione esaminatrice n.196 recante giudizio negativo in ordine alla prova scritta del ricorrente;

-dell'elenco dei candidati idonei alle prove scritte del concorso per il

reclutamento di 1400 vice ispettori della polizia di stato indetto con dcp del 24.09.2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dalla resistente Amministrazione la documentazione di seguito in dettaglio indicata, invero tempestivamente dalla stessa prodotta con riguardo ad analoghe controversie concernenti la medesima procedura, la cui acquisizione è tuttavia necessaria per ogni giudizio:

- a) i provvedimenti di nomina della commissione di verifica;
- b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva;
- c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Ritenuto poi che, al fine di vagliare le specifiche censure riguardanti la correzione dell'elaborato di parte ricorrente, è necessario inoltre acquisire una breve nota illustrativa in cui siano indicati chiaramente:

- a) il numero PERID assegnato alla parte ricorrente;
- b) il numero progressivo abbinato alla busta contenente l'elaborato della stessa;
- c) il numero e la data del verbale della commissione esaminatrice del concorso in cui risulta corretto l'elaborato di parte ricorrente;
- d) il numero e la data del verbale della commissione "Piantedosi" in cui è stata vagliata la rispondenza, del giudizio e del voto attribuito alla parte ricorrente, ai criteri predeterminati dalla commissione di concorso, nonché l'eventuale valutazione resa dalla citata commissione dell'elaborato di che trattasi;

Ritenuto di assegnare all'Amministrazione, per provvedere a quanto richiesto, il termine di 40 giorni dalla notificazione o comunicazione in via

amministrativa della presente Ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l'Ordinanza medesima all'Amministrazione anche presso la sede effettiva;

Ritenuto, infine, di dover onerare parte ricorrente dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente Ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Il presente ricorso sarà assegnato alla pubblica udienza secondo l'ordine cronologico della Sezione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza alle parti e alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 5 luglio 2023.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.